



REGOLAMENTO

ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA' BILATERALE PER L'ARTIGIANATO (FSBA) ASSEGNO ORDINARIO AI SENSI DEGLI ARTT. 27 E 30 D.LGS 148/2015

Art. 1 - Tipologia dell'intervento

1. Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA), interviene con una prestazione conforme alla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali secondo quanto previsto dal Regolamento FSBA del 7 luglio 2016 (disponibile sul sito www.ebapuglia.it), **in favore dei dipendenti delle imprese aderenti al Fondo ed in regola con i relativi versamenti per almeno 36 mesi consecutivi dal momento della iscrizione.**
2. In particolare, è previsto l'intervento dell'assegno ordinario in favore dei dipendenti delle imprese regolarmente aderenti per i quali sia stato stipulato accordo sindacale secondo le procedure di cui al successivo art.3 finalizzato alla sospensione dal lavoro a zero ore o alla prestazione di lavoro ad orario ridotto in forza di eventi riconducibili ad una delle seguenti causali:
 - Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
 - Situazioni temporanee di mercato.

Art. 2 - Condizioni, ammontare e durata

1. Conformemente al regolamento FSBA, la prestazione è erogata alle seguenti condizioni:
 - a) regolare contribuzione a FSBA da parte dell'azienda per almeno 36 mesi consecutivi dal momento della iscrizione;
 - b) anzianità aziendale dei dipendenti interessati di almeno 90 giorni dalla data di richiesta della prestazione (conteggiati in giorni di calendario);
 - c) stipulazione di verbale di accordo sindacale;
2. In via sperimentale, ai sensi di quanto previsto dall'accordo interconfederale del 17 dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019 è sospesa l'applicazione dell'art.14 del Regolamento FSBA che richiede il preventivo utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità disponibili, ivi compresa la fruizione delle ferie residue riferite all'anno precedente la richiesta.
3. L'ammontare dell'assegno ordinario sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi previsti dall'accordo sindacale nei limiti stabiliti dall'art. 30 del d.lgs148/2015, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale, entro gli importi previsti dal massimale mensile (da rapportare su base oraria) in vigore.
4. Ai sensi dell'accordo interconfederale 17 dicembre 2018, la durata massima dell'assegno ordinario è, in via sperimentale dal 1°gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2019, 20 settimane (100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e 120 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni), comprensive di eventuali periodi residui. Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all'azienda. Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione.
5. La presente prestazione non può cumularsi con quella di solidarietà: tali prestazioni sono infatti, nel biennio mobile, alternative fra loro.





Art. 3 - Procedure

1. Come previsto dal regolamento del Fondo, la domanda di prestazione deve essere presentata dall'impresa a FSBA **entro e non oltre 20 giorni dall'inizio effettivo della sospensione o riduzione** tramite piattaforma informatica, sulla base della modulistica deliberata dal comitato direttivo di FSBA. In caso di domanda presentata oltre il ventesimo giorno dall'inizio effettivo della sospensione/riduzione, la relativa prestazione decorre dal giorno effettivo della domanda.
2. Alla domanda dovrà essere allegato l'accordo sindacale e, nel caso, la dichiarazione dell'autorità competente attestante la sussistenza di eventi climatici nonché copia del LUL relativo al mese antecedente la richiesta di intervento.
3. La domanda di prestazione genera un protocollo ed è disponibile sulla piattaforma informatica entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda.
4. L'azienda è tenuta a inviare a FSBA alla fine di ogni periodo di paga e comunque entro e non oltre il 20 del mese successivo, nelle modalità previste dal Fondo, la rendicontazione relativa alle ore/giornate di lavoro non prestate dal lavoratore destinatario della prestazione. In assenza di tale documentazione il pagamento della prestazione non potrà avvenire.

Art. 4 - Accordo sindacale

1. Per accedere alla prestazione, le imprese devono segnalare l'avvio della procedura di sospensione/riduzione comunicandolo via e-mail o fax o raccomandata AR, **con almeno 10 gg di anticipo rispetto alla data di inizio sospensione/riduzione prevista:**
 - all'articolazione territoriale dell'EBAP competente;
 - alla Sede Regionale dell'EBAP (prestazioni@ebapuglia.it);
 - alle OO.SS. qualora siano presenti in azienda;
 - all'A.D. a cui eventualmente l'impresa aderisce o conferisce mandato.In caso di eventi imprevedibili o climatici l'avvio della procedura potrà essere segnalato entro i 5 giorni dal verificarsi dell'evento.
2. La comunicazione, da redigersi compilando l'apposita modulistica (**COM_DIP 001**) deve contenere:
 - i dati anagrafici dell'azienda;
 - la causale per la richiesta della sospensione/riduzione;
 - il numero di dipendenti interessati;
 - la durata prevista del periodo di sospensione/riduzione e la relativa data di inizio;
 - l'indicazione di quali OO.SS. sono eventualmente presenti in azienda;
 - l'indicazione dell'A.D. a cui eventualmente l'azienda aderisce o conferisce mandato.
3. Qualora non vi siano OO.SS. presenti in azienda, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, l'articolazione territoriale dell'EBAP convocherà presso la propria sede l'impresa e tutte le Parti necessarie, indicando una data utile per la stipula dell'accordo.
In particolare, l'articolazione territoriale dell'EBAP provvederà a convocare l'A.D. a cui l'impresa aderisce e tutte le OO.SS. come rappresentate al proprio interno. Qualora l'impresa non aderisca ad alcuna AA.DD., l'articolazione territoriale dell'EBAP provvederà a convocare altresì tutte le AA.DD. come rappresentate al proprio interno.
Qualora entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, l'articolazione territoriale dell'EBAP adita non abbia provveduto alla convocazione, l'impresa è tenuta a segnalarlo senza indugio all'EBAP all'indirizzo ebapuglia@ebapuglia.it affinché l'ufficio di presidenza intervenga in via surrogatoria.





4. Nel caso in cui invece sia presente una O.S. aziendale e l'impresa aderisca o conferisca mandato ad una A.D., l'accordo potrà essere sottoscritto presso l'articolazione territoriale dell'EBAP competente in o altro luogo preventivamente indicato e/o concordato nella comunicazione di avvio della procedura. In questo caso, sarà cura dell'impresa richiedente l'incontro convocare le Parti Sindacali presenti in azienda e l'Associazione Datoriale a cui aderisce o conferisce mandato, indicando una data utile per la stipula dell'accordo.
5. In ogni caso, sia che sia stata attivata la procedura aziendale sia che sia stata attivata quella tramite diramazione territoriale dell'EBAP, a pena di irricevibilità, l'accordo essere sottoscritto almeno da una O.S. e da una A.D. .Ogni qual volta non si verifichi tale condizione, la pratica dovrà essere prontamente rimessa all'ufficio di presidenza dell'EBAP che, esperiti i dovuti approfondimenti, interverrà in surroga della parte o delle parti mancanti.
6. In sede di accordo, l'impresa deve preventivamente verificare se ricorrono per ogni singolo dipendente interessato dall'accordo di sospensione/riduzione i requisiti minimi per l'accesso alla stessa così come previsto dal regolamento FSBA che si ritiene parte integrante della presente procedura.
7. L'accordo deve essere redatto compilando l'apposita modulistica (**MOD_DIP 01**) scaricabile dal sito internet www.ebapuglia.it o reperibile presso le diramazioni territoriali dell'Ente o presso le Organizzazioni costituenti l'EBAP.
8. L'accordo dovrà essere sottoscritto dai lavoratori, nella parte loro dedicata all'interno della modulistica.

Art. 5 - Erogazione

1. L'erogazione della prestazione di FSBA avviene per il tramite dell'impresa secondo le procedure nazionali.
2. L'erogazione delle prestazioni avviene nel limite delle risorse già acquisite da FSBA relative al territorio di riferimento. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste di prestazioni, si provvederà alla liquidazione delle prestazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande.

